

L'onorevole Gallina perciò chiede al ministro guardasigilli se non intenda di provvedere.

Ma il provvedere, non è, io credo, di competenza del potere esecutivo; occorrerebbe, per ciò, modificare la tariffa, lo che non si può fare fuorchè con la legge.

Si tratta, ad ogni modo, di una deficienza, se non di una vera e propria lacuna della tariffa. Ed invero nella tariffa si parla degli avvisi di conciliazione, delle citazioni di parti, testi e periti; gli atti di precetto e di disdetta per finita locazione non sono, e questi ultimi non potevano essere espressamente contemplati, essendo posteriore alla tariffa la legge che li riguarda. Nessuno può disconoscere che, affidandosi agli uscieri di conciliazione la notifica di altri atti prima non preveduti, sarebbesi dovuto modificare anche la tariffa, accordando speciali compensi per questi atti di maggiore importanza, la cui redazione o scritturazione importa maggior lavoro e maggior responsabilità.

Allo stato delle cose non posso fare all'onorevole Gallina fuorchè questa promessa, di fronte alla quale credo vorrà dichiararsi soddisfatto, cioè che in un nuovo rimaneggiamento della tariffa si provvederà a colmare la deficienza o lacuna da lui rilevata nella sua interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gallina ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto.

**GALLINA.** Mi dichiaro soddisfatto della risposta avuta, ma in luogo della presentazione di un disegno di legge avrei preferito un provvedimento più sollecito, una semplice circolare ministeriale. L'onorevole sottosegretario è nel vero quando afferma che a termine dell'antica tariffa e del decreto 23 dicembre 1865 ai messi dei conciliatori non spettano diritti di scritturazione perchè loro non incombe la mansione di redigere copie di atti. Se non che devesi rilevare che, colla successiva legge 23 dicembre 1875, ai messi dei conciliatori fu fatto obbligo non solo di notificare atti, ma anche di compiere atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori ai quali sono addetti, previo ordine od autorizzazione del procuratore del Re o del pretore.

L'articolo 175 di detta legge limita per questi atti i diritti dei messi alla metà dei diritti attribuiti agli uscieri di pretura, e fra i diritti attribuiti agli uscieri di pretura è compreso anche quello di scritturazione. In seguito, la legge 16 giugno 1902, all'ar-

ticolo 14, equiparò i messi di conciliazione agli uscieri di pretura negli atti di esecuzione delle sentenze dei conciliatori, assoggettando anche i messi di conciliazione a tutte le prescrizioni volute per gli uscieri, e cioè alla cauzione, al repertorio, al giuramento.

Questi elementi, senza svolgere *ex professo* la questione giuridica, bastano per dimostrare come si possa con circolare ministeriale provvedere subito, senza subire le lunghe attese della discussione di un apposito disegno di legge.

Questa circolare è reclamata dalla necessità di togliere un grave inconveniente. La magistratura, in base alla vecchia tariffa, proibisce ai messi di percepire diritti di scritturazione, ed assolve poi per inesistenza di reato quei messi che sono imputati di concussione per aver esatti tali diritti dalle parti.

Cito, per esempio, la sentenza 10 maggio 1900 della Corte d'appello di Napoli in causa Cignarella, e l'ordinanza 23 novembre 1907 della Camera di consiglio presso il Tribunale di Napoli, in causa Romano.

È urgente che, con un saggio provvedimento del Governo, si facciano cessare queste stridenti contraddizioni fra gli ordini ed i giudizi emanati dalla stessa autorità.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro di grazia e giustizia « per sapere fino a quando il tribunale civile e penale di Catania debba rimanere senza presidente, nè vicepresidente, con grave discapito della giustizia ».

Non essendo presente l'onorevole De Felice, quest'interrogazione s'intende ritirata.

Verrebbe poi l'interrogazione dell'onorevole Credaro ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici « sulla fortuna toccata al disegno di legge sulle derivazioni di acque pubbliche, presentato da un anno all'altro ramo del Parlamento »; ma non essendo presente l'onorevole Credaro, anche quest'interrogazione si intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Canavari al ministro dei lavori pubblici « per sapere se sia vero che lo Stato intenda rinunciare all'esercizio della linea ferroviaria Roma-Viterbo, e conoscere se e quali affidamenti possa dare che il buon funzionamento di quella linea non avrà a soffrire in alcun modo dall'esercizio privato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.